

Inviato tramite il sito istituzionale

Milano, 9 dicembre 2024

Spett.le  
Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. n. 66/24

**OGGETTO: Contributo AMF Italia alla consultazione ANAC sullo “Schema di Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione”**

Nel ringraziare per l’opportunità di confronto offerta, l’Associazione sottopone a codesta rispettabile Autorità le osservazioni condivise con i propri Associati.

#### **Par. 2.4 Disciplina whistleblowing e Modello Organizzativo 231**

Considerato che l’introduzione del par. 2.4.1 ritiene sufficiente un rimando allo specifico atto organizzativo (che definisce il modello di gestione delle segnalazioni whistleblowing) da parte del Modello 231/2001, riteniamo che sia opportuno chiarire che tutte le prescrizioni della sezione 2.4 relativi ai contenuti del Modello 231/2001 possano essere allo stesso modo soddisfatte tramite un rimando allo specifico atto organizzativo.

##### *Par. 2.4.1 Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna - Il ruolo dell’Odv*

Con riferimento ai compiti dell’Organismo di Vigilanza (par. 2.4.1), interpretiamo che la vigilanza sulla conformità del canale al d.lgs. 24/2023 debba essere limitata agli aspetti che riguardano le segnalazioni di pertinenza del d.lgs. 231/2001. Diversamente, si richiederebbe all’OdV un compito ulteriore rispetto a quelli richiesti dallo stesso d.lgs. 231/2001, in quanto esteso a meccanismi di gestione di segnalazioni prive di rilevanza ai sensi del Modello 231. Ad esempio, qualora l’atto organizzativo dell’ente non preveda la possibilità di segnalare violazioni non pertinenti ai fini del Modello, ma comunque previste dal d.lgs. 24/2023, non dovrebbe spettare all’Organismo di Vigilanza la vigilanza su tale aspetto di conformità alla norma esterna.

*Par. 2.4.1 Istituzione/adequamento del canale di segnalazione interna – Comunicazione sui contenuti del Modello*

Con riferimento alla comunicazione, riteniamo che la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 5 del d.lgs. 24/2023 sia sufficiente a soddisfare il requisito, pertanto dovrebbe essere specificato nel provvedimento definitivo.

### **3.1 I requisiti del gestore**

Suggeriamo di riformulare il seguente passaggio “Pertanto, al fine di garantire un'autonomia nei termini sopra descritti, si raccomanda alle amministrazioni/enti di evitare l'attribuzione agli organi di vertice e/o controllo di poteri di supervisione sulla gestione delle segnalazioni o della competenza ad adottare i provvedimenti decisionali. Si fa riferimento, ad esempio, alla prassi riscontrata dall'Autorità di trasmettere ai suddetti organi, da parte del gestore, un'informativa sull'attività svolta, affinché questi decidano se e come dare seguito alla segnalazione, verifichino gli esiti dell'istruttoria del gestore, definiscano eventuali sanzioni e/o azioni correttive” per le seguenti motivazioni.

La disciplina sul whistleblowing a livello bancario, contenuta nella Circolare 285/2013 di Banca d'Italia, prevede che “I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti” e che “[...]il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca”.

Pertanto, l'indicazione attualmente contenuta nel documento in consultazione, che vieta che siano gli organi di vertice (es. organo con funzione di gestione) ad adottare i provvedimenti decisionali in relazione alle segnalazioni e a ricevere dal responsabile del whistleblowing un'informativa sull'attività svolta, appare incompatibile con la normativa secondaria definita da Banca d'Italia.

### **3.2 Cumulo degli incarichi**

Segnaliamo che la disciplina del whistleblowing nel settore bancario (contenuta nella Circolare 285/2013 di Banca d'Italia) già prevede un meccanismo per gestire i conflitti di interessi, senza che ciò si traduca nel divieto di assegnare il ruolo di responsabile del whistleblowing a un soggetto che svolge già altre attività. In particolare, Banca d'Italia richiede che “i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione (v. infra lett. c) non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato,

non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio". Sugeriamo inoltre di chiarire che il cumulo di incarichi sia legittimo qualora le segnalazioni storicamente gestite siano limitate e l'attribuzione di un incarico dedicato creerebbe inefficienze a livello aziendale. Ciò in particolare laddove l'incarico sia assegnato al responsabile della funzione compliance, che la normativa di settore per gli intermediari bancari e finanziari sottopone a stringenti requisiti in materia di indipendenza e professionalità.

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

